



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

RISPOSTE AI QUESITI

Decreto Direttoriale 8 Luglio 2013: Invito ai soggetti di cui al D.D. 4 luglio 2013 a presentare programmi per dare esecuzione alle iniziative di cui agli artt. 16, 17, 18 del D. lgs. n. 154/2004

DOMANDA: Come deve intendersi la deroga di cui all'art. 4 comma 9 del decreto direttoriale 226 del 8 luglio 2013 nell'ipotesi in cui venga presentato congiuntamente un unico programma da parte di tutti i soggetti attuatori inclusi in una medesima categoria?

RISPOSTA: La previsione dell'art. 4 comma 9 è applicabile solo nel caso in cui tutti i soggetti attuatori di una categoria, come individuati nei singoli articoli del decreto direttoriale 225 del 4 luglio 2013, si accordino per la presentazione di un unico programma coordinato. In tal caso, i relativi soggetti attuatori possono ottenere un contributo complessivo pari al totale delle risorse assegnate alla categoria di riferimento dall'art. 3 del medesimo decreto 226/2013. Resta fermo che i decreti di approvazione e impegno sono individuali. Per tale motivo, il programma deve evidenziare le iniziative e le correlative spese per ciascun soggetto attuatore. In sintesi, il programma coordinato, presentato congiuntamente, deve essere accompagnato da singoli programmi esecutivi di ciascun soggetto attuatore con il dettaglio delle relative spese.

Qualora, invece si accordino soli alcuni dei soggetti attuatori, questi potranno presentare programmi singoli, afferenti ad un programma coordinato e potranno beneficiare del punteggio aggiuntivo previsto dall'art. 8, Sezione B, lett. c) del medesimo decreto secondo le valutazioni di competenza della relativa Commissione. Resta fermo che, in tale ultima ipotesi, i singoli soggetti attuatori potranno beneficiare di un contributo massimo pari agli importi di cui all'art. 4 dello stesso decreto.

DOMANDA: Ai sensi dell'art. 4, comma 7 del decreto direttoriale 226 del 8 luglio 2013, una Associazione di Organizzazione di produttori può essere considerata un'Associazione di imprese?

RISPOSTA: No, ai fini dell'art. 4, comma 7 del decreto direttoriale 226 del 8 luglio 2014 un'associazione di Organizzazione di produttori non può essere considerata un'Associazione di imprese. Le Organizzazioni di produttori non sono imprese ma organizzazioni costituite e riconosciute con specifico decreto ministeriale, che a loro volta raccolgono imprese. La normativa di riferimento del settore dispone una disciplina specifica per le Associazioni di OP, come dimostrato dal fatto che l'art. 6, comma 4 del Reg. 104/2000, prevede uno specifico riconoscimento



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

per le stesse. Le Associazioni di OP hanno pertanto caratteristiche e obiettivi diversi da quelli delle Associazioni di imprese.

DOMANDA: Considerato che il suddetto Decreto direttoriale 226 del 8 luglio 2013 è relativo all'attuazione del Programma Nazionale Triennale per la Pesca e l'Acquacoltura 2013 – 2015 e considerato che secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1, i Programmi devono essere presentati entro il 1° Marzo di ciascun anno, si chiede se è ammissibile presentare un Piano complessivo, coerente con la categoria giuridica di appartenenza, che comprenda le tutte e tre le annualità di programmazione, individuando attività e obiettivi progressivi, strutturandolo però per Fasi che iniziano e si concludono nell'annualità di riferimento. Secondo questa logica, alla scadenza del 1° Marzo si presenterebbe il dettaglio delle attività e dei costi dell'annualità di riferimento già indicati nel Piano complessivo che si intende presentare il 18 luglio?

RISPOSTA: È possibile presentare un Programma complessivo 2013-2015, coerente con la categoria giuridica di appartenenza, purché accompagnato da un Programma esecutivo dettagliato inerente l'annualità 2013. In ogni caso, resta l'obbligo del soggetto attuatore di presentare un programma esecutivo dettagliato per ogni annualità che sarà oggetto di autonoma valutazione ed approvazione da parte dell'Amministrazione. L'approvazione di un'annualità non conferisce al soggetto attuatore alcuna legittima aspettativa in merito al finanziamento delle annualità successive e, pertanto, non costituisce alcun impegno per l'Amministrazione.

DOMANDA: Considerato che secondo quanto previsto dall'art. 2 del Decreto direttoriale 226 del 8 luglio 2013, i soggetti attuatori del Programma nazionale di cui alle lettere a) – e) dell'art. 2 del D.D. 10 giugno 2013 possono realizzare attività di cui ai paragrafi 4.2.3, 4.2.4 e 4.2.5 del Programma Nazionale, si chiede se gli stessi soggetti possono realizzare anche le attività previste al comma 2 dell'art. 2 del suddetto Decreto?

RISPOSTA: No, ai sensi dell'art. 2 del decreto direttoriale 226 del 8 luglio 2013, i soggetti attuatori di cui alle lettere a) – e) dell'art. 2 del D.D. 10 giugno 2013 devono presentare, coerentemente con la categoria giuridica di appartenenza, il programma per la realizzazione delle attività rientranti in una delle seguenti articolazioni del Programma Nazionale:

- I. Promozione della cooperazione di cui al paragrafo 4.2.3 del Programma Nazionale;
- II. Promozione dell'associazionismo di cui al paragrafo 4.2.4 del Programma Nazionale;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

III. Promozione delle attività a favore dei lavoratori dipendenti di cui al paragrafo 4.2.5 del Programma Nazionale.

Le attività di cui al comma 2 del citato art. 2 possono essere presentate dai soggetti attuatori di cui alle lettere a) – e) dell'art. 2 del D.D. 10 giugno 2013 solo se rientranti nell'articolazione del Programma Nazionale inerente la categoria giuridica di appartenenza.

Domanda: Qual è la data di adozione del Programma Nazionale Triennale della pesca e dell'acquacoltura cui fa riferimento l'articolo 7, punto 4 del decreto direttoriale n. 226 del 8 luglio 2013?

RISPOSTA: La data di adozione del Programma cui fa riferimento l'articolo 7, punto 4 del decreto direttoriale del 8 luglio 2013 è il 31 gennaio 2013.

Domanda: E' possibile l'inoltro del programma di cui al Decreto Direttoriale n. 226 del 8 luglio 2013 a mezzo posta elettronica certificata?

RISPOSTA: Il decreto direttoriale n. 226 del 8 luglio 2013, all'art. 5, comma 5 non prevede la possibilità di invio del programma a mezzo posta elettronica, ma solo in un plico chiuso e sigillato.

Sede, 17 luglio 2013